



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 115 Data 29/09/2014	Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2014.
---------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ~~ventinove~~ del mese di ~~settembre~~ alle ore **12:40** nella sala della Giunta Municipale, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta Municipale.

All'appello risultano:

N.	Cognome e nome	Qualifica	Presente	Assente
1	Marotta Cosimo	Sindaco	X	
2	Leonardi Francesco	V. Sindaco	X	
3	Cardaci Prospero	Assessore	X	
4	Pagana Carmela	“	X	
5	Vitanza Luigi	“		X

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Francesca Sinatra

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

La Giunta Municipale

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge regionale n. 30 del 23/12/2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione:

- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa;
- Il Responsabile di ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;

ai sensi del art. 49 del D. L.vo n. 267/2000, come recepito dalla L. R. n. 30/2000 hanno espresso parere favorevole;

Vista la proposta di deliberazione n. 41 del 26/09/2014 ed il cui oggetto è trascritto al documento allegato, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

ribadito che la proposta è munita dei pareri prescritti dalle succitate leggi; fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto; con votazione unanime e palese

delibera

- 1) **Approvare** la proposta di cui in premessa ed avente l'oggetto ivi indicato.
- 2) **Dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo.



COMUNE DI RADDUSA

(Prov. di Catania)

C.A.P. 95040
C.F. 82001950870
Servizio di Tesoreria C.C.P.: 15897952

☎ 095/662060

FAX 095/662982

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE

N. 41 del Registro Data: 26.09.2014	Oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2014.
--	---

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, D.ssa Carmela Pagana

Visto


L'Assessore

Pareri

ai sensi del decreto Legislativo n. 267/2000 – come recepito dalla L. R. n. 30/2000

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Lì 26.09.2014



Il Capo Area

(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

Per quanto concerne la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole.

Lì 26.09.2014

La Ragioniera Comunale

(Rag. Grazia Sofia Giangrasso)

COMUNE DI RADDUSA

PROVINCIA DI CATANIA

Servizio di Tesoreria c/cp. 15897952
Tel. 095 662323 – 095 662060 Fax 095 662982

Codice Fiscale 82001950870
C.A.P. 95040

Proposta di deliberazione n. 41 del 26.09.2014

Con oggetto: Approvazione delle aliquote e della detrazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) per l'anno 2014.

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'art. 1, comma 639, della Legge N. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nei tributi per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1 comma 707 della Legge n. 147/2013 che richiama l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Unica, che stabilisce:

- l'imposta non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9;
- i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero ospedaliero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; nonché l'unità immobiliare posseduta di cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
- l'imposta non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- l'imposta non si applica ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- l'imposta non si applica alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'imposta non si applica ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate, alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo dei Vigili del Fuoco e fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 comma 1 del D. Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie A1, A8 e A9 nonché le relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Richiamato l'art. 1 comma 708 della Legge. n. 147/2014 che stabilisce che l'imposta non è dovuta per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201 del 2011.

VISTO il comma 380 dell'art. 1 della Legge 228 del 24/12/2012 che stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell'imposta medesima di cui all'art. 13 del citato D.L. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento; i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

Dal momento che l'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, convertito nella legge n. 214/2011, prevede che a “a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e Finanze del 26 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione della nuova procedura di trasmissione telematica delle delibere regolamentari e tariffarie attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

Preso atto che il termine per l'approvazione dei bilanci degli enti locali per l'anno 2014 è stato differito al 30/09/2014, in base al Decreto del Ministero dell'interno del 18/07/2014, pubblicato in G.U. N. 169 del 23/07/2014.

L'adozione del presente atto compete al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'articolo 7 dello Statuto Comunale.

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente trascritte e riportate:

- di determinare per l'anno 2014, per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Unica, il cui gettito è di competenza esclusiva del Comune:
- Tipologia imponibile: ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE;
Si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, classificati nelle categorie A/1, A/8, A/9.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

A questa tipologia imponibile si applicano anche la detrazione prevista per l'abitazione principale pari ad € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Aliquota da applicare: **5** per mille.

- Tipologia di immobile: ABITAZIONI PRINCIPALI DI CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO:

Si considera direttamente abitata ad abitazione principale l'unità immobiliare, esclusivamente classata A/1, A/8, A/9, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

A questa tipologia imponibile si applica anche la detrazione per abitazione principale.

Aliquota da applicare: **5** per mille;

- Tipologia immobile: ALTRI FABBRICATI E AREE FABBRICABILI:

Si applica agli "altri fabbricati", cioè a tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze, dai fabbricati rurali ad uso strumentale, dai fabbricati ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nonché diverse dalle fattispecie imponibili per le quali sia stata definita altra specificata aliquota.

Rientrano in questa tipologia di aliquota, ad esempio: negozi, aree fabbricabili, uffici immobili locati con contratti diversi da quelli concordati, terreni agricoli, immobili tenuti a disposizione, categoria catastale C incluso i C/2, C/6 e C/7 che non sono pertinenze di abitazione principale.

- Tipologia immobile: FABBRICATI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D":

Si applica ai fabbricati ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, con esclusione della categoria D10 (fabbricati rurali ad uso strumentale).

Aliquota da applicare: **9,60** per mille, di cui **7,60** per mille quale quota stato e **2** per mille quale quota comune.

- Approvare per annualità 2014 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare abitata ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, di Euro 200,00.
- Di dare atto che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini indicati dall'art. 13, c. 15, del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 2014 del 22 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 52, c. 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le

modalità stabilite nello specifico decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, richiamato in detta norma ai sensi della nota del 6 aprile n. 5343/2012 sul portale www.portalefederalismofiscale.gov.it.

- di disporre l'immediata pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune;
- di dichiarare, vista l'urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Approvato e sottoscritto

Il Sindaco



Il Segretario Comunale



RELATA DI PUBBLICAZIONE
(per 15 - 30 - 60 gg.)

Affissa all'Albo Pretorio il _____ e defissa il _____
senza opposizione e reclami.

Dalla residenza municipale, li _____

Il Capo Area "AA.GG."

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale e del Capo Area

certifica

Che il presente atto è stato pubblicato all'albo Pretorio per quindici ⁽¹⁾ giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 29 SET. 2014

- essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (art. 12, co. 2, L. R. n. 44/91);
- essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (art. 12, c. 1, L. R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, li 29 SET. 2014

Il Segretario Comunale



Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale, li _____

Il Funzionario del Comune

(1) 15 gg per quelle ordinarie; 30 gg. per gli Statuti; 60 gg. per lo schema del Programma Triennale delle Opere Pubbliche.